

**Direzione  
Legislazione  
Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 7 al 11 ottobre**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### Focus: il nuovo Regolamento ANAC per l'esercizio della funzione consultiva

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 297 del 17 giugno u.s., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio scorso, ha approvato il nuovo **Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva**, svolta in materia di prevenzione della **corruzione e di trasparenza**, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi, nonché in materia di **contratti pubblici**, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice 36/2023.

Il regolamento è entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, ossia il 20 luglio 2024, abrogando la precedente delibera n. 1102 del 21 novembre 2018, già modificata nel 2021.

Di seguito, l'analisi del relativo contenuto da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

L'articolo 2 del menzionato provvedimento definisce, anzitutto, l'oggetto dell'attività consultiva, stabilendo che l'Autorità interviene:

- nei casi indicati nell'**art. 1, comma 2, lettera d)** – esprimendo pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico - e **lettera e)** – esprimendo pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali - della **l. 190/2012 e**
- **nell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 39/2013** - esprimendo pareri obbligatori sulle direttive e sulle circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità;
- nonché, quando la questione sottoposta all'attenzione della stessa presenta una **particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell'impatto socio-economico** o della **significatività dei profili problematici** posti in relazione alla corretta applicazione delle norme, in materia di prevenzione e trasparenza, nonché di **contratti pubblici** (vedi *supra*).

In ogni caso, eventuali **richieste di parere non rientranti nelle ipotesi** precedenti, ma riferite a **questioni giuridiche ritenute di interesse generale**, sono **trasmesse agli uffici**

**competenti** per materia, ai fini dell'adozione di eventuali atti regolatori e, ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.

L'articolo 3, nell'individuare i soggetti richiedenti, conferma poi la **possibilità per i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, come ANCE, di rivolgere richiesta di parere in materia di contratti pubblici.**

Quanto alle **modalità di presentazione della richiesta**, l'articolo 4 precisa che la stessa – da inoltrare tramite PEC - è trasmessa all'Autorità unitamente ad una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile, utilizzando l'apposito modulo allegato al Regolamento stesso.

La richiesta deve contenere la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere e deve illustrare compiutamente e in maniera chiara il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.

Con riferimento alle ipotesi di **inammissibilità della richiesta (art. 5)**, viene anzitutto confermata l'alternatività di tale strumento rispetto agli esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorità. In caso di interferenza, dunque, le richieste vengono ritenute inammissibili.

Inammissibili sono altresì tutte quelle richieste che non rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità, che non contengono gli elementi necessari indicati al descritto articolo 4 o che rinviano genericamente ad allegata documentazione; a queste ipotesi, viene aggiunto quella relativa all'esistenza di un ricorso giurisdizionale, avente il medesimo contenuto dell'istanza, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità.

Quanto all'istruttoria, questa è soggetta al **termine ordinario di 120 giorni** dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità, conclusa la quale viene elaborata una **proposta di parere**, che viene sottoposta l'approvazione del Consiglio (art.7).

Da notare che, rispetto al passato, viene **introdotta la possibilità per l'Autorità di adottare l'atto in forma semplificata**, con atto a firma del Presidente, nei casi in cui la questione giuridica sottoposta, pur avendo le caratteristiche di rilevanza di cui all'art. 2, comma 2 lett. b), è di **agevole interpretazione** per via di precedenti pronunce dell'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

Si prevede, infine, che i pareri adottati dal Consiglio saranno **pubblicati sul sito internet dell'Autorità**, tenendo conto dell'eventuale richiesta delle parti di sottrazione dalla pubblicazione dei dati personali (art. 8).

Per maggiori informazioni, visitare il portale ANCE [qui](#).

## **ANAC: per i lavori sui beni culturali per cooptazione superiori ai 150.000 euro serve la qualificazione SOA**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024, ha fornito chiarimenti riguardanti l'istituto della cooptazione nelle gare pubbliche relative ai lavori sui beni culturali, introducendo specifiche prescrizioni in materia di qualificazione degli operatori economici.

In particolare, ANAC ha stabilito che, qualora la quota di lavori sui beni culturali affidata all'impresa cooptata superi l'importo di €150.000, è necessario che la stessa **sia in possesso di una qualificazione SOA** adeguata alla categoria e alla classifica dei lavori da eseguire. In caso contrario, qualora la quota sia inferiore a tale soglia, l'impresa cooptata dovrà comunque rispettare i requisiti previsti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

ANAC sottolinea che l'istituto della cooptazione, di carattere eccezionale e derogatorio, consente al concorrente – singolo o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese – già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, di includere altre imprese qualificate, anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando. Tuttavia, il **limite massimo per l'affidamento di lavori all'impresa cooptata non può superare il 20%** dell'importo complessivo dei lavori e le qualificazioni possedute dall'impresa cooptata devono corrispondere all'importo dei lavori a essa affidati.

La finalità del Comunicato è quella di garantire che i lavori su beni culturali siano eseguiti da soggetti dotati di **comprovata esperienza e qualificazione**, in linea con le norme a tutela di tali beni. ANAC richiama quindi le stazioni appaltanti ad una **rigorosa verifica** dei requisiti in fase di gara, al fine di garantire che le imprese partecipanti, incluse quelle cooptate, possiedano la capacità tecnica e professionale adeguata per eseguire i lavori, assicurando così la tutela necessaria prescritta dall'ordinamento giuridico.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

## **Parere MIT 26 settembre 2024, n. 2780 - Svincolo della garanzia definitiva**

Il 26 settembre u.s., il MIT ha fornito un parere relativo allo svincolo della garanzia definitiva all'ultimazione dei lavori.

In particolare, è stato chiesto di fornire un riscontro ai seguenti quesiti relativi allo svincolo della garanzia definitiva:

- 1) Qualora il certificato di collaudo provvisorio o il **certificato di regolare esecuzione venga emesso prima dello scadere dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori** risultante dal relativo certificato, per svincolare l'ammontare residuo della garanzia definitiva risulta necessario, comunque, attendere il decorso dei dodici mesi dalla suddetta data?

- 2) Relativamente agli appalti nei quali risulta previsto il **pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione**, è possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un'unica soluzione successivamente all'ultimazione delle prestazioni o, invece, la stazione appaltante è, comunque, tenuta a procedere allo svincolo progressivo della stessa in applicazione dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;
- 3) Qualora l'emissione del **certificato di ultimazione** dei lavori o di analogo documento **non risulti preceduta dall'emissione degli stati di avanzamento dei lavori** o di analogo documento, la garanzia definitiva risulta svincolabile in un'unica soluzione?
- 4) I commi 8 e 9 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 risultano **applicabili anche agli appalti sotto soglia?**

Il Ministero, ha fornito risposta ai quattro quesiti, chiarendo che in base all'art. 117, co. 3, secondo cpv, d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva *“cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8”*. Il successivo comma 8 stabilisce, poi, che *“la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”*.

Inoltre, aggiunge il MIT, l'art. 27 dell'All. II.14 al Codice recita che *“alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo”*. L'art. 38, co. 3, dell'All. II.14 al Codice, inoltre, prevede che *“a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27...”*.

Tanto premesso, il MIT chiarisce che la risposta al primo quesito è negativa, in quanto **non occorre attendere il decorso dei 12 mesi**. La risposta al secondo quesito è la prima, ossia è **possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un'unica soluzione** successivamente all'ultimazione delle prestazioni. La risposta al terzo quesito è positiva. Anche la risposta al quarto quesito è positiva, vista la mancanza di una disciplina derogatoria per gli appalti sotto-soglia agli artt. 48-55 del d.lgs. 36/2023.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).